



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1517**

Modifiche in materia di procedibilità d'ufficio per i delitti di cui agli articoli 609-bis e 612-bis del  
codice penale

18/12/2022 - 03:34

# Indice

1. DDL S. 1517 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 1517 .....	5
1.3. Trattazione in Commissione .....	8
1.3.1. Sedute .....	9
1.3.2. Resoconti sommari .....	10
1.3.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) .....	11
1.3.2.1.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 129 (nott.) dell'11/12/2019 .....	12

# **1. DDL S. 1517 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1517  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche in materia di procedibilità d'ufficio per i delitti di cui agli articoli 609-bis e 612-bis del codice penale

---

Iter

**3 dicembre 2019:** assegnato (non ancora iniziato l'esame)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1517**

**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

---

Iniziativa Parlamentare

[Elvira Lucia Evangelista](#) ( [M5S](#) )

**Cofirmatari**

[Mattia Crucoli](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 ottobre 2019)

[Emiliano Fenu](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 ottobre 2019)

[Emma Pavanelli](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 ottobre 2019)

[Rossella Accoto](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 ottobre 2019)

[Marco Croatti](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 ottobre 2019)

[Maria Domenica Castellone](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 ottobre 2019)

[Antonella Campagna](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 ottobre 2019)

[Simona Nunzia Nocerino](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 ottobre 2019)

[Gabriella Di Girolamo](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 ottobre 2019)

[Nicola Morra](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 ottobre 2019)

[Barbara Floridia](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 ottobre 2019)

[Alessandra Maiorino](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 ottobre 2019)

[Agnese Gallicchio](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 ottobre 2019)

[Cinzia Leone](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 ottobre 2019)

[Barbara Guidolin](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 ottobre 2019)

[Iunio Valerio Romano](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 ottobre 2019)

[Giuseppe Auddino](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 ottobre 2019)

[Orietta Vanin](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 ottobre 2019)

[Luisa Angrisani](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 ottobre 2019)

[Vilma Moronese](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 ottobre 2019)

[Elio Lannutti](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 ottobre 2019)

[Daniela Donno](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 ottobre 2019)

[Alessandra Riccardi](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 ottobre 2019)

[Michela Montecvecchi](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 30 ottobre 2019)

[Felicia Gaudiano](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 30 ottobre 2019)

[Paola Taverna](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 30 ottobre 2019)

[Grazia D'Angelo](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 30 ottobre 2019)

**[Raffaele Mautone](#)** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 30 ottobre 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **2 ottobre 2019**; annunciato nella seduta n. 152 del 8 ottobre 2019.

Classificazione TESEO

REATI SESSUALI , AZIONE PENALE , CODICE E CODIFICAZIONI

**Articoli**

MATRIMONIO (Artt.1,2), SEPARAZIONE DEI CONIUGI (Artt.1,2), DIVORZIO (Artt.1,2),  
MINORI (Art.2), PERSONE CON DISABILITA' (Art.2)

Assegnazione

Assegnato alla **[2ª Commissione permanente \(Giustizia\)](#)** in sede redigente il 3 dicembre 2019.

Annuncio nella seduta n. 170 del 3 dicembre 2019.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Sanita')

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1517

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1517

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **EVANGELISTA**, **CRUCIOLI**, **FENU**, **PAVANELLI**, **ACCOTO**, **CROATTI**, **CASTELLONE**, **CAMPAGNA**, **NOCERINO**, **DI GIROLAMO**, **MORRA**, **FLORIDIA**, **MAIORINO**, **GALLICCHIO**, **LEONE**, **GUIDOLIN**, **ROMANO**, **AUDDINO**, **VANIN**, **ANGRISANI**, **MORONESE**, **LANNUTTI**, **DONNO** e **RICCARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2019

Modifiche in materia di procedibilità d'ufficio per i delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale

Onorevoli Senatori. - Il diritto penale costituisce quel ramo del diritto pubblico caratterizzato dalla previsione normativa di una fattispecie criminosa alla cui realizzazione la legge fa corrispondere una determinata conseguenza sanzionatoria. Il profilo pubblicistico si apprezza essenzialmente sotto un duplice profilo, soggettivo ed oggettivo. Il primo si coglie sostanzialmente dalla previsione costituzionale di cui all'articolo 112, mentre il secondo, quello oggettivo, attiene alla caratteristica intrinseca del diritto penale di tutelare quegli interessi che, in presenza di determinati presupposti, sono ritenuti suscettibili di condizionare la sopravvivenza degli assetti sociali fondamentali dell'intera comunità. In altre parole, il reato, lungi dal disciplinare una fattispecie astratta, è destinato ad incidere sugli assetti essenziali della convivenza organizzata. È proprio tale funzione « sociale » che implica l'impegno, o meglio il dovere, di muovere e sensibilizzare l'attività normativa verso i più grandi temi del dibattito contemporaneo, affiancandosi a conoscenze empiriche, bisogni di tutela, elaborazioni scientifiche e socio-culturali.

Sulla scorta di tali indicatori è possibile rilevare che i delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale, nonostante i molteplici ed indubbiamente meritevoli interventi normativi che si sono susseguiti nel corso del tempo, sono ancora in drammatico aumento. Dall'analisi statistica sulle persone offese dai predetti delitti, per gli anni 2011-2017 (ultimi dati disponibili), emerge l'assoluta prevalenza di vittime di genere femminile, confermando l'orientamento dottrinale che ravvede in tali reati tipica manifestazione del fenomeno della violenza di genere. Violenza quest'ultima che costituisce una delle piaghe più drammatiche della società contemporanea, un fenomeno trasversale e multiforme anche per la complessità e l'intersezione di piani e livelli diversi: pubblico e privato, politico e culturale, istituzionale e simbolico.

Dati alla mano, le vittime di violenza sessuale nel 2017 sono state per l'89,87 per cento donne, percentuale che non subisce influenti alterazioni (si attesta intorno all'87 per cento) se si considerano le vittime del delitto di *stalking*.

In base ai dati dell'ultima indagine ISTAT sulla sicurezza delle donne (anno 2014), risulta che una donna su tre, circa 7 milioni, nel corso della propria vita riferisce di aver subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale (la violenza sessuale si attesta intorno al 21 per cento), dalle forme meno gravi come la molestia a quelle più gravi come lo stupro. Dal medesimo studio emerge un ulteriore elemento allarmante, che non può rimanere inascoltato, ossia che nella maggior parte dei casi gli autori delle violenze sessuali sono *partner* o *ex partner*: ben 2 milioni e 800 mila donne ne sono state vittime; circa il 37,6 per cento hanno riportato ferite, lividi, contusioni ed il 20 per cento è stato ricoverato in ospedale. Ed invero, la sussistenza esistente o pregressa del rapporto sentimentale tra

autore e vittima motiva le violenze sessuali più gravi, basti pensare che il 63 per cento degli stupri è commesso dal *partner* attuale o precedente.

I numeri non sono più rassicuranti se si considera il delitto di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale. Nell'anno 2014, il Ministero della giustizia ha pubblicato lo studio denominato « *Stalking*. Indagine statistica attraverso la lettura dei fascicoli dei procedimenti definiti con sentenze di primo grado, a cura della Direzione generale di statistica », dal quale emerge che nel 33,2 per cento dei casi di atti persecutori, la vittima, di genere femminile, ha figli con l'autore del delitto. Il movente più ricorrente, infatti, è proprio l'ossessione del *partner*, ovvero già ex *partner*, di ricomporre il rapporto (si parla del 30,4 per cento dei casi), seguito dalla gelosia (11,1 per cento) e dall'ossessione sessuale e psicologica. Tale tendenza è accompagnata da altra evidenza statisticamente riscontrata. I dati acquisiti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita in Senato con delibera del 18 gennaio 2017, ha evidenziato che tra il 2011 ed il 2017 si è registrata una graduale sintomatica riduzione del numero dei delitti di violenza sessuale e atti persecutori denunciati. Dati questi confermati da studi più recenti, i quali confermano che nel circa 90 per cento dei casi il reato sessuale e quello di atti persecutori non è denunciato dalla donna, ovvero la querela è successivamente ritirata, indice della paura, del senso di frustrazione, della vergogna e del senso di colpa che la stessa si trova a percepire a seguito dell'evento delittuoso.

Orbene, alla luce dell'analisi appena compiuta, sulla base degli indicatori di cui sopra, si rende necessario un intervento di modifica legislativa in tema di procedibilità d'ufficio del reato di violenza sessuale e di *stalking*, con conseguente necessario ripensamento della questione della centralità nel nostro ordinamento giuridico della libertà di autodeterminazione della donna. Non vi è dubbio, infatti, che il potere di decidere sul ricorso o meno della giustizia penale in caso di aggressione sia considerato, comunemente, espressione necessaria ed imprescindibile della libertà di autodeterminazione della donna, principio che si sostiene non debba essere limitato per soddisfare esigenze punitive e di sicurezza sociale.

Se è vero che l'attuale procedibilità a querela risponde a tale impostazione, essendo posta a presidio del diritto della donna di decidere se affrontare o meno i disagi ed i benefici derivanti dal procedimento penale e dalla pubblicità allo stesso necessariamente conseguente, la stessa impostazione non è riuscita sinora ad arginare in maniera significativa il problema sociale connesso a tali delitti.

Ed invero, la società moderna è ancora a tutt'oggi caratterizzata da un tessuto culturale discriminatorio, che spinge la donna che subisce violenza a percepire un ingiustificato imbarazzo se non addirittura a nutrire un vero e proprio senso di colpa per quanto subito. Sentimenti questi che crescono esponenzialmente qualora la violenza o lo *stalking* siano posti in essere, come nella maggior parte dei casi avviene, da un soggetto legato alla vittima da relazione sentimentale, attuale o cessata.

Pertanto, considerato il contesto sociale contemporaneo, ove si registra, da una parte, la scarsa propensione al ricorso alla giustizia penale da parte delle donne e, dall'altro, un aumentato numero di casi di femminicidio di cui i delitti in parola costituiscono preludio, si rende auspicabile riformare la condizione di procedibilità degli stessi. Nel primario interesse delle donne e, per l'effetto, della collettività pubblica e di sicurezza, si ritiene improrogabile l'esigenza di estendere la procedibilità d'ufficio quantomeno ai casi più frequenti in cui tra vittima e autore esista un rapporto sentimentale, pregresso ovvero in atto al momento della commissione del fatto delittuoso.

Peraltro, una modifica legislativa in tal senso appare coerente con l'impegno assunto dallo Stato italiano con la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta Convenzione di Istanbul).

L'articolo 55 di detta Convenzione, infatti, stabilisce che: « Le parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia ».

L'esigenza espressa dalla Convenzione di Istanbul trova del resto un'eco nella giurisprudenza sovranazionale, in particolare nella decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea, Quarta

sezione, del 15 settembre 2011, nei procedimenti riuniti C-483/09 e C-1/10, Magatte Gueye e Valentín Salmerón Sánchez, con la quale la Corte, con riguardo a fatti di violenza non occasionali, perché realizzati dal *partner*, ha affermato, coerentemente con gli articoli 2, 8 e 10 della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, il principio secondo il quale lo Stato non può sottrarsi ai suoi doveri di protezione dei diritti della vittima, arrestandosi davanti alla volontà contraria di quest'ultima.

In questo nuovo scenario, l'obiettivo da perseguire è quello di togliere la responsabilità della violenza dalle spalle delle donne e di responsabilizzare gli autori, stabilendo che in presenza di taluni reati di violenza contro le donne, come quelli di cui agli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale, nei casi statisticamente più frequenti in cui gli stessi siano commessi da soggetti legati alla vittima da una relazione sentimentale, esistente o cessata, gli Stati non possano sottrarsi ai loro obblighi di protezione della vittima e debbano, pertanto, attivarsi anche a prescindere dalla volontà della stessa di procedere. In coerenza con quanto sopra esposto, il presente disegno di legge consta di due articoli: l'articolo 1, che interviene sull'articolo 609-*septies*, quarto comma, del codice penale, introducendo il numero 2-*bis*), amplia il novero dei casi di procedibilità d'ufficio alle ipotesi in cui il delitto previsto dall'articolo 609-*bis* del codice penale sia commesso da soggetto legato alla vittima da relazione sentimentale, esistente o cessata; l'articolo 2, che nella medesima ottica del precedente, interviene sull'articolo 612-*bis*, quarto comma, sostituendo l'ultimo periodo della predetta disposizione.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

1. All'articolo 609-*septies*, quarto comma, del codice penale, dopo il numero 2) è inserito il seguente: « 2-*bis*) se il fatto è commesso nei confronti del coniuge anche legalmente separato ovvero divorziato, nei confronti dell'altra parte dell'unione civile, anche cessata, o nei confronti delle persone legate al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, anche cessate; ».

##### Art. 2.

1. All'articolo 612-*bis*, quarto comma, del codice penale, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Si procede tuttavia d'ufficio:

- 1) se il fatto è commesso nei confronti di un minore;
- 2) se il fatto è commesso nei confronti di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- 3) se il fatto è commesso nei confronti del coniuge anche legalmente separato ovvero divorziato, nei confronti dell'altra parte dell'unione civile, anche cessata, o nei confronti delle persone legate al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, anche cessate;
- 4) se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ».

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1517  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche in materia di procedibilità d'ufficio per i delitti di cui agli articoli 609-bis e 612-bis del codice penale

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 129 \(nott.\)](#)

11 dicembre 2019

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 129 (nott.) dell'11/12/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2019**  
**129ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*La seduta inizia alle ore 20.*

### **SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE** **Comunicazioni del Presidente**

Il presidente **OSTELLARI** avverte che, non essendosi ancora conclusa la sessione di bilancio, permane il divieto regolamentare di trattare disegni di legge comportanti oneri. Tra i disegni di legge di conversione di decreti-legge, tutti calendarizzati in Aula, la Presidenza, non facendosi osservazioni, ha optato per svolgere la sede consultiva sul solo disegno di legge n. 1638.

Per il proseguo dei lavori della Commissione, resta il programma già deliberato dall'Ufficio di Presidenza integrato, in base al quale sarà redatto il calendario secondo gli orientamenti già espressi in quella sede, a meno che non vi siano proposte ulteriori dei componenti della Commissione.

Il senatore **CALIENDO** (FI-BP) richiede che, ai fini della programmazione dei lavori e del conseguente calendario, sia inserito il disegno di legge n. 1551 (*Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di proroga del nuovo regime di prescrizione*, d'iniziativa dei senatori Gasparri, Aimi, Caliendo e Schifani).

La senatrice **EVANGELISTA** (M5S) richiede, ai medesimi fini, l'inserimento del disegno di legge n. 1517, a sua prima firma, recante *Modifiche in materia di procedibilità d'ufficio per i delitti di cui agli articoli 609-bis e 612-bis del codice penale*.

Stanti le competenze primarie dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi in ordine a programma e calendario, il **PRESIDENTE** sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 20,05, riprende alle ore 20,10.*

Il presidente **OSTELLARI** avverte che, non essendosi raggiunta l'unanimità in ordine alla proposta di inserimento del disegno di legge n. 1551, la Commissione in sede plenaria sarà chiamata a pronunciarsi sul programma dei lavori, in una seduta della settimana prossima.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1638) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [URRARO](#) (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo soffermandosi sulle disposizioni di diretta competenza della Commissione. Rileva in primo luogo che l'articolo 39 introduce strumenti volti a rafforzare e a razionalizzare la risposta sanzionatoria che l'ordinamento prefigura in rapporto ai reati tributari. Il comma 1 modifica molte delle fattispecie penali previste dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e vi introduce una nuova disciplina della confisca penale".

Analiticamente, le lettere *a*) e *b*) novellano l'articolo 2 del citato decreto legislativo che, al comma 1, qualifica come delitto la condotta di chiunque, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (IVA), indica (in una delle dichiarazioni relative a dette imposte) elementi passivi fittizi attraverso fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, prescindendo dall'ammontare dell'imposta evasa. Il comma 2 della disposizione precisa che, affinché si integri la fattispecie penale, tali fatture o documenti devono essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Alla lettera *a*) la reclusione viene portata da un minimo di 4 anni (in luogo di un anno e sei mesi) a un massimo di 8 anni (in luogo di sei anni). Inoltre, la lettera *b*) inserisce un comma *2-bis* in base al quale la pena è più bassa (ovvero la reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni) quando l'ammontare del passivo fittizio è inferiore a 100 mila euro.

La lettera *c*), modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo, innalza la pena per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (vale a dire il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero il ricorso a documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria), prevedendo la reclusione da tre a otto anni, in luogo dei precedenti limiti edittali (da un anno e sei mesi a sei anni). Le lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) modificano l'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000, relativo al delitto di dichiarazione infedele; esso, a legislazione vigente, si applica in via residuale rispetto ai delitti di dichiarazione e punisce - con la reclusione da 1 a 3 anni - chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica (in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 150.000 euro; l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 3 milioni di euro.

Le modifiche recate dalle lettere *d*) (*come modificata nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento*), *e*), *f*) e *g*): innalzano la pena della reclusione, portando il minimo da 1 a 2 anni e il massimo da 3 a 4 anni e sei mesi; abbassano le soglie di punibilità del reato intervenendo tanto sul valore dell'imposta evasa, che passa da 150 mila a 100 mila euro (lettera *e*)), quanto su quello degli elementi attivi sottratti a imposizione, che passano da 3 a 2 milioni di euro (lettera *f*). La lettera *g*), nel testo vigente del decreto-legge, disponeva l'abrogazione della disposizione che esclude la punibilità quando le valutazioni, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette e che prevede che degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità. Diversamente dal testo originario del decreto-legge, però, il testo licenziato dalla Camera conserva l'esclusione di punibilità (si cui al comma *1-ter dell'articolo 4*), ma solo quando le valutazioni complessivamente considerate (e non singolarmente considerate) differiscono da quelle corrette in misura inferiore al 10 per cento.

Le lettere *h*) ed *i*) intervengono sul delitto di omessa dichiarazione (di cui all'articolo 5 del citato

decreto legislativo n. 74 del 2000), che punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni, chi versa in una delle due seguenti situazioni: chiunque - al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto - non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila; chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Con le modifiche recate testo in esame (come risultante dall'esame presso la Camera dei deputati) sono innalzate le pene tanto per l'omessa dichiarazione del contribuente quanto per l'omissione del sostituto d'imposta: la reclusione viene portata nel minimo a 2 anni e nel massimo a 5 anni (nel testo vigente del decreto-legge era invece 6 anni).

Le lettere *l)* e *m)* modificano l'articolo 8 del citato decreto legislativo (che punisce con la reclusione chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). Il testo da un lato incrementa la pena per il parallelo delitto di dichiarazione fraudolenta, mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, portando la reclusione nel minimo da 1 anno e sei mesi a 4 anni e nel massimo da 6 a 8 anni. Dall'altro lato si inserisce un comma *2-bis* in base al quale la pena è più bassa (mantenendo la pena precedente, della reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni) quando l'importo indicato nelle fatture o nei documenti e relativo ad operazioni inesistente è inferiore, per il periodo d'imposta considerato, a 100 mila euro.

La lettera *n)* innalza la pena detentiva per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 74 del 2000, che punisce (con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) chiunque - al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi - occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. A seguito della modifica recata, il minimo edittale passa da un anno e sei mesi a 3 anni e il massimo edittale da 6 a 7 anni. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state soppresse le lettere *o)* e *p)* del testo iniziale del decreto-legge, le quali modificavano rispettivamente l'articolo *10-bis* e l'articolo *10-ter* del decreto legislativo n. 74 del 2000, relativi all'omesso versamento di ritenute dovute o certificate e dell'IVA.

La lettera *q)*, come modificata nel corso dell'esame alla Camera, inserisce nel decreto legislativo n. 74 del 2000 l'articolo *12-ter*, in forza del quale, in caso di condanna (o patteggiamento della pena) per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e IVA, è consentita l'applicazione della cosiddetta confisca allargata di cui all'articolo *240-bis* del codice penale. Ci sarà dunque la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito. La disposizione precisa che l'articolo *240-bis* si applica solo in caso di condanna (o patteggiamento di pena) per i seguenti delitti: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, decreto legislativo n. 74 del 2000), quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro (100.000 nel testo vigente del decreto-legge); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3, decreto legislativo n. 74 del 2000) quando l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro; emissione di fatture per operazioni inesistenti (articolo 8, decreto legislativo n. 74 del 2000) quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture è superiore a 200.000 euro (100.000 nel testo vigente del decreto-legge); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11, decreto legislativo n. 74 del 2000), quando l'ammontare delle imposte ovvero gli elementi attivi o passivi sono diversi dagli effettivi per un importo superiore a 200.000 euro (nel testo vigente 100.000 euro). Il testo vigente del decreto-legge contemplava anche le seguenti fattispecie (che la Camera ha invece scelto di non considerare più ai fini della confisca): indebita compensazione (articolo *10-quater*, decreto legislativo n. 74 del 2000) quando ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a 100.000 euro; omessa dichiarazione del contribuente *ex* articolo 5, comma 1, decreto legislativo n. 74 del 2000; omessa dichiarazione del sostituto d'imposta *ex* articolo 5, comma *1-bis*, decreto legislativo n. 74 del

2000, quando le ritenute non versate sono superiori a 100.000 euro.

Nel corso dell'esame alla Camera è stata introdotta una ulteriore lettera *q-bis*), attraverso la quale si modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000 (che consente la non punibilità di alcuni reati tributari a fronte del tempestivo pagamento del debito tributario): si aggiungerebbe ora - tra i reati che si estinguono con l'integrale pagamento del debito tributario (prima che l'interessato abbia notizia dell'apertura del procedimento a suo carico) - il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000) e il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000).

Il comma 2 dell'articolo 39 interviene sul decreto-legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. In particolare, il decreto-legge inserisce l'articolo 25-*quinquiesdecies* nel catalogo dei reati che, in base al decreto legislativo n. 231 del 2001, costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. La previsione originaria del decreto-legge - che contemplava sanzioni amministrative solo a fronte della commissione del reato di dichiarazione fraudolenta, mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - è stata integrata nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Il testo in esame prevede ora, a carico dell'ente: una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500 quote per i reati di dichiarazione fraudolenta (mediante uso di fatture o altri documenti) per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a 100 mila euro (articolo 2, comma 1), per reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3) e per reati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro (articolo 8, comma 1); una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 400 quote per i reati di dichiarazione fraudolenta (mediante uso di fatture o altri documenti) per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a 100 mila euro (articolo 2, comma 2-*bis*, introdotto dal decreto-legge), per reati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100 mila euro (articolo 8, comma 2-*bis*) e per reati di occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10) e di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11). Tutte le sanzioni sono aumentate di un terzo, a seguito del reato tributario, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità (comma 2). Inoltre, agli enti si applicano anche le seguenti sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Infine, il comma 3 individua, per le disposizioni dettate dall'articolo 39, una efficacia temporale diversa da quella prevista per l'intero decreto-legge (in base all'articolo 60 le previsioni del decreto-legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*). Le disposizioni dell'articolo 39, relative alla modifica delle norme penali (comma 1), alla confisca allargata e alla previsione della responsabilità amministrativa degli enti (comma 2) si applicheranno infatti solo dopo la promulgazione della legge di conversione del decreto-legge. Nel corso dell'esame alla Camera è stata introdotta, altresì, una ulteriore previsione: il comma 1-*bis* dell'articolo 39, per il quale la nuova disciplina in materia di confisca trova applicazione solo con riguardo alle condotte poste in essere successivamente alla entrata in vigore della legge di conversione; si tratta di una parziale sovrapposizione con l'oggetto del comma 3, sia pure con una formulazione testuale diversa e, per ciò stessa, foriera di dubbi interpretativi.

Si segnala poi l'articolo 1, che disciplina l'accollo del debito di imposta altrui, previsto dallo Statuto del contribuente, il quale vieta esplicitamente il pagamento del debito accollato mediante compensazione. Nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto e sono irrogate sanzioni differenziate per l'accollante e l'accollato, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi). Nel dettaglio, nei confronti dell'accollato (soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario), l'omesso pagamento comporta il recupero dell'imposta non versata e degli interessi, nonché l'applicazione della sanzione

pari al trenta per cento di ogni importo non versato e di quelle, inferiori, previste nel caso di ritardo nei versamenti (nel caso di ritardo non superiore a novanta giorni, quindici per cento dell'importo non versato; per ritardi non superiori a quindici giorni, la sanzione già ridotta, ulteriormente decurtata di un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo). Il medesimo articolo 13 del citato decreto legislativo, con riguardo all'accollante, prevede poi: la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato, qualora questo sia effettivamente esistente (recuperata l'imposta in capo all'accollato, il credito dell'accollante tornerà utilizzabile secondo le regole ordinarie); la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti utilizzati, laddove inesistenti. Il comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento in esame dispone, in deroga alla disciplina generale in materia di sanzioni tributarie, che le sanzioni predette (per la violazione della disciplina sul divieto di compensazione) siano irrogate con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.

Di rilievo per la Commissione è poi l'articolo 3, che, al fine di rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate mediante modello F24: consente di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito; estende l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione; introduce una specifica disciplina sanzionatoria. A tal fine, ai sensi dei commi 5 e 6 - qualora (in esito all'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate) i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, nonché nel caso di mancata esecuzione delle deleghe - si applica la sanzione pari al 5 per cento dell'importo per importi fino a 5.000 euro e pari a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro (il decreto-legge originario prevedeva una sanzione unica a prescindere dall'importo, pari a euro 1.000) per ciascuna delega non eseguita. Il comma 8 prevede la decorrenza delle sanzioni, a partire dalle deleghe di pagamento presentate dal mese di marzo 2020.

Fra le disposizioni di interesse della Commissione c'è anche l'articolo 4, il quale (interamente sostituito in sede di conversione dalla Camera dei deputati) reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute. In particolare il comma 1 introduce un nuovo articolo 17-*bis* al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di versamento unitario e compensazione: vi si stabilisce, anzitutto, che il committente (sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi) - che affida il compimento di un'opera (o più opere o di uno o più servizi) di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma - è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute. Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione, in deroga all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 241. Pertanto, l'applicazione delle disposizioni richiamate è limitata alle opere e ai servizi caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera - in contesti c.d. *labour intensive* - presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di sua proprietà, o comunque a lui riconducibili, e per un importo complessivo che superi la soglia di 200.000 euro annui. Inoltre il nuovo articolo 17-*bis* specifica alcuni obblighi di trasmissione previsti per le ditte appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici), necessari per consentire al committente di adempiere all'obbligo del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese; si introduce l'obbligo, per il committente, di sospendere (anche parzialmente) il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancato adempimento degli obblighi di trasmissione o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, precludendo all'impresa ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute. La sanzione - per il mancato

adempimento da parte del committente degli obblighi così previsti - è il pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria, o subappaltatrice, per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione; laddove operino alcune deroghe, si specificano i casi in cui le imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie possono procedere autonomamente al versamento delle ritenute.

L'articolo 5 introduce alcune disposizioni di modifica al Testo Unico Accise (TUA) di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, volte nel complesso a prevenire e reprimere le frodi nel settore delle accise, con riguardo ai prodotti energetici impiegati come carburanti per autotrazione e come combustibili per riscaldamento. In particolare, con le modifiche in esame viene inserito un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 8 del TUA per prevedere, anche per il destinatario registrato di prodotti spediti in regime sospensivo, requisiti soggettivi ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad operare con tale qualifica, nonché i casi di sospensione e revoca. Di conseguenza, l'autorizzazione alla qualifica di destinatario registrato è negata (e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa) allorché ricorrano le condizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 23 del TUA, vale a dire che il soggetto: a) abbia riportato condanna definitiva per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare nel quinquennio antecedente la richiesta (la causa ostativa opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta); b) abbia in corso procedure concorsuali o è stato sottoposto a tali procedure nel quinquennio antecedente l'istanza; c) abbia commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, delle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora - nei confronti del soggetto istante - sia stato emesso un decreto che dispone il giudizio per uno dei reati sopra indicati. Il medesimo articolo 5 modifica inoltre l'articolo 44 del TUA in materia di confisca, introducendovi i due nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter*. Il comma 1-*bis* prevede che - nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, per uno dei delitti in materia doganale, previsti dal TUA - sia sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato; quando la confisca del profitto non sia possibile, è obbligatoria la confisca per equivalente, ovvero dei beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Il comma 1-*ter* chiarisce che la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.

Si segnala, poi, l'articolo 7 il quale introduce disposizioni volte a contrastare l'uso fraudolento di taluni prodotti, classificabili come oli lubrificanti, illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o combustibili per riscaldamento, allo scopo di evadere il pagamento dell'accisa. Attraverso la modifica dell'articolo 40 del TUA - recata dal comma 1, lettera b) - si configura il tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento dell'accisa (con l'applicazione delle conseguenti sanzioni penali) ove i prodotti lubrificanti in transito non siano stati presentati all'Ufficio delle dogane di uscita oppure i dati inseriti ai fini del rilascio del codice amministrativo di riscontro risultino non veritieri. È opportuno ricordare, in proposito, che il citato articolo 40 punisce ( con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.746 euro) chiunque sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

Afferisce, ancora, a profili di rilievo per la Commissione l'articolo 17, il quale introduce una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il *quantum* dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. L'amministrazione finanziaria deve comunicare con modalità telematiche al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Viene altresì ridotta di un terzo rispetto alla vigente la misura delle sanzioni dovute. Nell'esame in sede di conversione presso la Camera dei deputati, poi, è stato soppresso l'articolo 23 in materia di sanzioni

per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta di pagamento.

L'articolo 24, poi, interviene in materia di gare, scommesse e bingo, modificando la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018): essa prevede l'attribuzione (articolo 1, comma 1048) con gara, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, per un introito almeno pari a 410 milioni di euro. Con il decreto-legge in conversione il termine, per indire tale gara, viene prorogato dal 30 settembre 2018 al 30 giugno 2020; con modifica introdotta in sede di conversione dalla Camera, viene specificato in premessa che la proroga è disposta al fine di adeguare i bandi di gara prevedendo le più ampie misure preventive e di contrasto all'infiltrazione mafiosa (in particolare sulla composizione azionaria delle società concorrenti e sul rafforzamento della responsabilità *in vigilando* ed *in eligendo* da parte dei concessionari sulle filiere di riferimento).

L'articolo 27 istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall'esercizio 2020. L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo all'esercizio di attività legate al gioco pubblico ed è disposta (e rinnovata annualmente) dall'Agenzia, previa verifica del possesso da parte dei richiedenti di specifici requisiti e condizioni, anche finanziari. Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione è opportuno rilevare che, ai sensi del comma 8, l'esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco - in assenza di iscrizione al Registro - determina l'applicazione di una sanzione amministrativa di diecimila euro e l'impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni. Sono previste sanzioni anche per i concessionari di gioco pubblico che intrattengano rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. Il comma 9 dispone inoltre il divieto per i concessionari di gioco pubblico di intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione di tale divieto è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro e la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale. Qualora la medesima violazione venga reiterata per tre volte, nell'arco di un biennio, è stabilita la revoca della concessione.

L'articolo 28 vieta alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale. Le disposizioni in esame sono finalizzate esplicitamente a favorire la tracciabilità dei pagamenti e a contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata. La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di tale obbligo è compresa da trecentomila a un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata: essa è irrogata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il luogo nel quale il trasgressore ha il suo domicilio fiscale.

L'articolo 31, in materia di omesso versamento dell'imposta unica, ha la finalità di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore ed evitare fenomeni di alterazione della concorrenza. A tal fine, fermi restando i poteri e le competenze del Questore, nonché i divieti e le sanzioni vigenti in materia di offerta al pubblico di gioco, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si dispone la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici: ciò avverrà qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore d'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504) in base a una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa; la chiusura diventa definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. La disposizione si applica altresì ai punti vendita dei soggetti per conto dei quali l'attività è esercitata, che risultino debitori d'imposta unica, anche in via solidale, con il soggetto gestore del punto vendita. Il provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli contiene l'invito al pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna e l'intimazione alla chiusura se, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell'avvenuto pagamento. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvisa senza ritardo il competente Comando della Guardia di Finanza per procedere all'esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura dell'esercizio, il soggetto sanzionato è punito con la sanzione amministrativa da diecimila a trentamila euro, oltre alla chiusura dell'esercizio in forma

coattiva. In caso di sentenza favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone il rimborso delle somme dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal deposito.

Di rilievo per la Commissione giustizia è anche l'articolo 41-*bis*: inserito dalla Camera, esso introduce in via temporanea una nuova disciplina per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente già esecutato, prevedendo - a favore del debitore-consumatore, al ricorrere di specifiche condizioni - la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa. Si consente ai parenti o affini di intervenire nelle operazioni di rinegoziazione o rifinanziamento a favore del mutuatario inadempiente.

L'articolo 44 dispone l'abrogazione della norma (comma 6-*ter*, dell'articolo 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138) che disciplina le operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato con immobili adeguati all'uso governativo. La disposizione abrogativa sopprime, tra l'altro, la possibilità di realizzare nuove locazioni passive ovvero che l'operazione di permuta possa avere ad oggetto immobili già in uso governativo. Si ricorda che la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 696) aveva già soppresso la disposizione che prevedeva come assolutamente prioritarie le permutate riguardanti la realizzazione di nuovi immobili per carceri o uffici giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello. Infine, con il comma 01 - introdotto nel corso dell'esame presso la Camera - dell'articolo 52 viene aggiunto un ulteriore comma, il comma 3-*bis*, all'articolo 1 della legge 1° ottobre 2018, n. 117: vi si prevede che le sanzioni per la violazione dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi anti-abbandono (a tutela dei bambini nei veicoli chiusi) si applichino a decorrere dal 6 marzo 2020; ciò allo scopo di consentire una corretta informazione dell'utenza e l'attuazione da parte dei produttori delle previsioni del decreto attuativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, giovedì 12 dicembre alle ore 13 o, comunque, al termine del dibattito in Assemblea sul finanziamento della politica.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 20,20.*

